



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

LA FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

con riferimento

al DPCM emesso e sottoscritto in data 9 marzo 2020 in vigore dalla data odierna e fino al prossimo 3 aprile 2020, fatti salvi eventuali aggiornamenti governativi che potrebbero intervenire prossimamente

INVITA

tutti i propri Affiliati ed Aggregati, nonché tutti i propri tesserati al **rispetto più rigoroso della norma**, ricordando in primis il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche all'interno del proprio territorio, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Si sintetizzano di seguito le nuove disposizioni relative allo sport.

Il Decreto in questione [art. 1, comma 3, lett. d)] dispone l'estensione delle misure contenute nell'art. 1 del DPCM del 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale e dispone:

- a. **la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;**
- b. **l'utilizzabilità degli impianti sportivi, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive Federazioni**, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.

La medesima disposizione stabilisce che le Associazioni o Società sportive sono tenute ad effettuare, a mezzo del proprio personale medico, i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Pertanto, a tutti i Circoli di golf e Associazioni aggregate d'Italia **non è disposta alcuna chiusura obbligatoria** e possono decidere, secondo la propria libera determinazione e buon senso, di rimanere aperti, **ricordando tuttavia che gli impianti sportivi sono utilizzabili solo ed esclusivamente:**

1. per gli eventi e le competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali;
2. per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, a condizione che:
 - a. gli impianti sportivi siano utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;
 - b. l'Associazione o Società sportiva ricevente l'atleta effettui, a mezzo del proprio personale medico, i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19.

Roma, 11 marzo 2020

Il Segretario Generale
(dott.ssa Maria Salvaggio)